



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vincenzo Corrado"**

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE

Via G.Mazzini, 25 Castel Volturno (CE) - Viale delle Acacie loc. Pinetamare

info: ceis014005@istruzione.it - ceis14005@pec.istruzione.it

tel/fax: Castel Volturno 0823 763675 - Pinetamare 081 5094650

www.istitutostatalsuperiorecastelvolturno.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE-CASTEL VOLTURNO
Prot. 0013874 del 23/10/2025
VII (Uscita)

**Ai docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
All'albo/al sito**

OGGETTO: riaffermazione e regolamentazione del divieto assoluto di fumo nelle istituzioni scolastiche – Disposizioni per l'a.s. 2025/26

In applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro, si richiama con forza l'attenzione di tutte le componenti scolastiche sull'obbligo di rispettare il divieto assoluto di fumo all'interno di tutti i locali e aree di pertinenza delle istituzioni scolastiche, comprese le aree aperte .

Il divieto riguarda:

- Studentesse e studenti (compresi i maggiorenni);
- Tutto il personale scolastico (docenti, ATA, dirigente);
- Genitori, accompagnatori, visitatori occasionali;
- Educatori, volontari, esperti esterni, tecnici, addetti a ditte appaltatrici.

Coerentemente con la propria missione educativa ed in piena sintonia con gli attuali orientamenti del legislatore, la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, all'educazione alla convivenza civile ed alla legalità.

Tra l'altro, si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo; promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

La normativa vigente stabilisce il divieto di fumo e l'uso di sigarette elettroniche in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, anche durante l'intervallo.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, chiunque violi tale divieto è soggetto alle **sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da € 27,50 ad € 275,00.**

- Il personale scolastico trasgressore può essere assoggettato a provvedimento disciplinare, oltre alla sanzione pecuniaria ;
- Per gli studenti, oltre all'informativa ai genitori, si procederà con sanzioni disciplinari e sanzione economica a carico della famiglia , come previsto dal Regolamento d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico individua, in qualità di responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo:

- per la sede centrale i proff: Cuoci Maria Teresa, Totaro Cuono, Salzillo Caterina, Piccolo Daniele, DSGA Giuseppe Gambardella;
- per la sede di Pinetamare gli incaricati sono i proff: Valentino Giovanni, Mariniello Maria, Cariello Tiziana.

Questi ultimi dovranno:

- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzare secondo quanto stabilito da apposita circolare;
- notificare, tramite l'Ufficio didattica, la trasgressione alle famiglie degli studenti sorpresi a fumare.

Si ricorda che sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, tutto il personale scolastico, docenti ed ATA, i quali dovranno segnalare ai referenti di plesso, con la massima tempestività, eventuali episodi di presunte violazioni delle presenti disposizioni.

La presente circolare ha valore di notifica formale ai sensi della normativa vigente. Tutti i soggetti frequentanti l'Istituto, a qualunque titolo, sono tenuti alla sua integrale osservanza.

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Nicoletta Fabozzi

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa.

Riferimenti Normativi

- Legge 584/1975 – Divieto di fumo in locali pubblici
- L. 689/1981: art.10 Il Dirigente Scolastico Maura Lombardi (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.lgs. 39/93)
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 – Attuazione nei luoghi scolastici
- D. Lgs. 507/1999: art. 96
- L. 448/28/12/2001, art. 52 comma 20
- Art. 51 della Legge 3/2003, modificata dalla Legge 128/2013
- Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004
- L. 311/04 art.189
- D.Lgs. 81/2008 – Sicurezza nei luoghi di lavoro
- D.L. 104/2013, art. 4 – Estensione alle sigarette elettroniche
- D.P.R. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014
- Legge 221/2015, art. 24 – Estensione a tutte le aree esterne
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019–2021



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vincenzo Corrado"
IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE
Via G.Mazzini, 25 Castel Volturno (CE) - Viale delle Acacie loc. Pinetamare
info: ceis014005@istruzione.it - ceis14005@pec.istruzione.it
tel/fax: Castel Volturno 0823 763675 - Pinetamare 081 5094650
www.istitutostatalesuperiorecastelvolturno.it



REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO

Art. 1. OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione nell'Istituto della normativa in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco. La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, nelle "scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione ...".

Conseguentemente è vietato fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto (area recintata).

Le principali disposizioni di interesse sono:

- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975, "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico", che stabiliva il divieto di fumare in alcuni luoghi, tra cui le corsie degli ospedali, le aule scolastiche, le sale d'attesa delle stazioni, i locali chiusi adibiti a pubblica riunione, i cinema, le sale da ballo;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici", che ha esteso il divieto di fumo ai locali destinati al ricevimento del pubblico per l'erogazione di servizi pubblici e utilizzati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dai privati esercenti servizi pubblici;
- legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Tutela della salute dei non fumatori", che all'art. 51 ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi (compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago, palestre, centri sportivi), con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e degli ambiti strettamente privati (abitazioni civili);
- Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 contenente Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;
- legge 8 dicembre 2013 n. 128 (art. 4 c. 2), di conversione del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, che ha disposto il divieto di fumo e l'utilizzo delle sigarette elettroniche anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare, i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina;
- art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Art. 2 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento si prefigge di:

- a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative attraverso la collaborazione con ASL e forze dell'ordine.
- b) far percepire il "vizio del fumo" come una patologia della quale ci si può liberare coscientemente, ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre.
- c) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- d) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- e) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.
- f) rendere partecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. Tutti i locali e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili. Responsabile dell'osservanza del divieto è il Dirigente scolastico che si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.
3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente scolastico.
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati nelle persone del dirigente stesso, del DSGA e dei docenti. I soggetti incaricati di irrogare la sanzione sugli appositi modelli con la controfirma del Dirigente scolastico o del DSGA sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

Con formale designazione del Dirigente scolastico, gli agenti accertatori sono:

- per la sede centrale i proff: Cuoci Maria Teresa, Totaro Cuono, Salzillo Caterina, Piccolo Daniele, DSGA Giuseppe Gambardella;
- per la sede di Pinetamare gli incaricati sono i proff: Valentino Giovanni, Mariniello Maria, Cariello Tiziana.

A questi ultimi spetta il compito di rilevare le infrazioni, contestarle immediatamente al trasgressore e compilare l'apposito verbale. In virtù del presente regolamento che coinvolge tutto il personale, sarà compito dei preposti incaricati:

1. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
2. vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
3. notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.
4. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente scolastico.
5. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto sul territorio.
6. Il personale incaricato in qualità di responsabile riceverà apposita disposizione di nomina.

Art. 5 - SANZIONI

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191) ovvero:

a) per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art.7): da € 27.50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare, in particolare:

- € 27,50 per violazione in area aperta
- € 55,00 per violazione in area chiusa e scale di emergenza

Tali importi verranno aumentati di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva. La misura della sanzione è raddoppiata (ed ammonta quindi da un minimo di € 55 ad un massimo di € 550) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età; b) per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione, qualora non ottemperino tale obbligo:

- da € 220,00 a € 2.200,00; in particolare a partire dall'importo minimo, tale importo verrà aumentato di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Tutti gli studenti (minorenni e maggiorenni) dovranno comunque rispettare il divieto di uscire dalle aree esterne di pertinenza della scuola.

Art. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

A) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Isis V. Corrado - verbale N. ____ del ____);

B) direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;

C) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, con raccomandata a mano o per posta (Raccomanda A/R), la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l'"autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.

4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto di Caserta, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

5. I genitori di uno studente minore di 18 anni che commette l'illecito (culpa in educando) dovranno far fronte alla sanzione amministrativa irrogata. Lo studente maggiorenne che compie l'illecito dovrà farsi carico della sanzione.

6. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

7. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere adeguatamente pubblicizzato, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie mediante pubblicazione on line e lettura nelle singole classi.

ART. 8 – CONSEGUENZE DISCIPLINARI PER GLI STUDENTI

Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, per gli studenti che violano il divieto di fumo si applicano le sanzioni disciplinari interne previste dal Regolamento di Istituto e dal Documento sulla valutazione del comportamento, in coerenza con lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998 e successive modifiche).

- Alla prima infrazione è previsto un richiamo scritto, notificato anche alla famiglia, accompagnato dall'obbligo di partecipare ad attività di sensibilizzazione sui rischi legati al tabagismo.
- Alla seconda infrazione segue la convocazione dei genitori, l'annotazione disciplinare e l'eventuale sospensione con obbligo di frequenza, da svolgersi con attività riparative o di utilità sociale organizzate in ambito scolastico o presso enti esterni convenzionati.

- La recidiva reiterata o i comportamenti ostentatamente trasgressivi comportano sanzioni più gravi, con sospensione fino a quindici giorni, sempre con obbligo di frequenza e con assegnazione di attività di cittadinanza solidale.

Nei casi di particolare gravità, il Documento sulla valutazione del comportamento prevede la possibilità di attribuire un voto di condotta pari a 5/10, che comporta automaticamente la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Ai sensi del nuovo D.P.R. sul voto di condotta, in vigore dall'a.s. 2025/2026, lo studente che ottiene sei decimi in condotta è ammesso solo dopo aver redatto e discusso un elaborato critico di cittadinanza attiva e solidale collegato ai comportamenti che hanno determinato la valutazione.

ART. 09 – FINALITÀ EDUCATIVE

Il presente Regolamento non ha finalità esclusivamente repressive. Le sanzioni disciplinari applicate agli studenti vogliono stimolare la responsabilità personale, la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e l'impegno verso la comunità scolastica. Le attività riparative, i compiti di cittadinanza, i lavori di utilità sociale e le esperienze di cittadinanza solidale, sia in ambito scolastico sia esterno, costituiscono strumenti educativi attraverso i quali la scuola intende trasformare un'infrazione in un'occasione di crescita personale e collettiva.

Art. 10 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato ai precedenti articoli, si rimanda alle ulteriori norme di legge vigenti.